



COLLEGIO DI TORINO

composto dai signori:

(TO) LUCCHINI GUASTALLA	Presidente
(TO) BATTELLI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(TO) COTTERLI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(TO) MUNARI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(TO) CATTALANO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - SIMONETTA COTTERLI

Seduta del 13/10/2020

FATTO

Il ricorrente, legalmente assistito, dichiara nel reclamo, presentato all'intermediario resistente il 16 gennaio 2020, di aver stipulato un contratto di prestito mediante cessione del quinto dello stipendio il 10 settembre 2015, estinto anticipatamente il 31 gennaio 2017. Non avendo il reclamo sortito esito soddisfacente, si rivolge all'ABF al quale chiede, il rimborso degli oneri non maturati in seguito all'estinzione anticipata del finanziamento per complessivi € 1.159,20.

L'intermediario non presenta controdeduzioni.

DIRITTO

La controversia verte sul diritto del consumatore che abbia estinto in via anticipata il proprio debito alla riduzione del suo costo totale, con conseguente obbligo, ai sensi dell'art. 125sexies, 1° comma, Tub, del rimborso da parte dell'intermediario dell'importo della quota "degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto".

Non può questo Collegio anzitutto esimersi dal censurare la totale mancanza di cooperazione dell'intermediario resistente, la quale, come già si è avuto occasione di sottolineare in altre occasioni e da lungo tempo (cfr., ad esempio, la Decisione n. 960/11), esprime senza dubbio un comportamento altamente contrario ai principi e ai fini dell'Arbitro Bancario Finanziario (il cui primario scopo è di contribuire a dirimere le controversie attraverso la costruzione, o la "ricostruzione", di un compiuto e trasparente



dialogo fra clientela e intermediari), oltre che irrispettoso della stessa funzione del Collegio.

Per quanto la mancata costituzione nel procedimento non si riveli tale da rendere impossibile una decisione nel merito, nondimeno il principio di cooperazione pare costituire un precetto e un valore autonomo in seno al procedimento, la cui violazione – a prescindere dalle specifiche implicazioni che la stessa possa avere sull'esito del procedimento – costituisce un grave *vulnus* alla efficienza e alla credibilità della procedura. Tanto premesso, dalla documentazione prodotta si evince che il contratto oggetto di controversia è stato concluso il 10 settembre 2015 e che è stato anticipatamente estinto dopo il pagamento di 16 rate sulle 120 contrattualmente previste. Dal conteggio estintivo risulta esclusivamente uno storno di € 6.483,86 per interessi al 12,32%. Risulta inoltre che il debito residuo sia stato parzialmente estinto con l'accredito di euro 8.576,61 a titolo di "Importo incassato dal terzo ceduto a titolo T.F.R.". Sul contratto inoltre risultano timbro e sottoscrizione di un ulteriore soggetto appartenente alla rete distributiva, si tratta di un agente in attività finanziaria.

Ciò posto, il Collegio richiama in primo luogo i principi contenuti nella recente decisione della Corte di Giustizia Europea (Corte di Giustizia Europea, decisione n. C-383/18 dell'11 settembre 2019, c.d. *Lexitor*), in base ai quali il diritto al rimborso degli oneri non goduti di cui all'art. 16, par. 1, dir. 2008/48/CE risulterebbe "sminuito" qualora si ritenesse che "la riduzione del credito potesse limitarsi alla presa in considerazione dei soli costi presentati dal soggetto concedente il credito come dipendenti dalla durata del contratto". In altre parole, secondo gli orientamenti dell'ABF, dei soli costi qualificabili *recurring* (Cfr. Collegio di Coordinamento, decisioni nn. 6167/2014 e n. 10003, n. 10017 e n. 10035, dell'11.11.2016). La Corte ha pertanto inequivocabilmente stabilito che il diritto previsto dall'art.125sexies Tub, norma che ha fedelmente recepito nel nostro ordinamento la previsione europea, "include tutti i costi posti a carico del consumatore", vale a dire anche i costi qualificabili *up front*.

Nella medesima decisione la Corte ha tuttavia riconosciuto che la formulazione della norma dell'Unione "non permette di stabilire la portata esatta della riduzione del costo totale del credito prevista", senza fornire ulteriori indicazioni. Sul punto è intervenuto il Collegio di Coordinamento, stabilendo il principio in base al quale il criterio applicabile ai costi *up front*, in mancanza di un criterio contrattuale alternativo, che dovrà in ogni caso basarsi su un principio di proporzionalità, "deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità". Il Collegio ritiene equo l'utilizzo del criterio contrattuale adottato per il conteggio degli interessi corrispettivi "costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale" (cit. Collegio di Coordinamento, decisione n. 26525/2019).

Nel merito delle commissioni previste dal contratto oggetto di controversia ed in particolare delle "commissioni accessorie", il Collegio rileva come esse abbiano carattere *up front*, remunerando esclusivamente attività prodromiche alla conclusione del contratto; analogamente, in conformità con l'orientamento condiviso dei Collegi, le "spese fisse contrattuali", dato l'importo contenuto ed il loro riferimento all' "attività istruttoria", devono essere qualificate *up front*, a meno che dagli atti, circostanza non presente nel caso in esame, non risulti diversamente.

Applicando i suddetti orientamenti e criteri si ottiene l'importo complessivo di € 1.344,46, calcolato come da tabella, che non coincide con quanto richiesto dal ricorrente (€ 1.159,20). A quest'ultimo proposito si specifica che, sebbene la parte istante abbia chiesto nel ricorso il rimborso di tutti gli oneri non maturati, appare aver quantificato le relative somme considerando solo le "commissioni accessorie", peraltro nel loro importo integrale.



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Durata del prestito in anni	10	Tasso di interesse annuale	12,32%
Numero di pagamenti all'anno	12	Quota di rimborso pro rata temporis	86,67%
		Quota di rimborso piano ammortamento - interessi	78,66%

rate pagate	16	rate residue	104	Importi	Natura onere	Percentuale di rimborso	Importo dovuto	Rimborsi già effettuati	Residuo
Oneri sostenuti									
Commissioni accessorie				1.159,20	Upfront	78,66%	911,83		911,83
Spese fisse contrattuali				550,00	Upfront	78,66%	432,63		432,63
Totale				1.709,20					1.344,46

Campi da valorizzare	
Campi calcolati	

Il Collegio precisa che, in base alla documentazione prodotta, come precisato anche dall'intermediario nella risposta al reclamo, il finanziamento risulta estinto parzialmente con l'accredito del TFR, mentre il residuo appare essere stato coperto dall'assicurazione, il cui premio è stato pagato direttamente dall'intermediario. Il Collegio richiama a tal proposito il principio espresso dal Collegio di Coordinamento, in base al quale "nel caso di assicurazione stipulata a proprie spese dall'intermediario a protezione del proprio credito nei confronti del cliente, quest'ultimo non ha diritto ad alcuna ripetizione di commissioni a meno che l'assicuratore abbia esercitato il diritto di rivalsa nei suoi confronti" (Collegio di Coordinamento, decisione n. 13306/2018). Non risultando agli atti che vi sia stata rivalsa sul ricorrente, l'importo da restituire ammonta pertanto complessivamente ad € 1.141,35, calcolato prendendo in considerazione la quota parte di estinzione del prestito avvenuta tramite versamento del TFR (per le commissioni accessorie: € 773,94 secondo la seguente equazione: $10.099,14 : 8,576,61 = 911,33 : x$; per le spese fisse contrattuali: € 367,41 secondo la seguente equazione: $10.099,14 : 8,576,61 = 432,63 : x$)

P.Q.M.

Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente la somma di 1.141,35.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da

EMANUELE CESARE LUCCHINI GUASTALLA